

N. R.G. 9855/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9855/2015

E

tra

ATTORE/I

e

D.

CONVENUTO/I

Oggi 3 novembre 2016 ad ore 12,20 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:

Per E

Per D

E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Caterina Centola



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9855/2015 promossa da:

E'

contro

ATTORICE

D'

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società E... srl citava la società D... chiedendo, con istanza ex artt. 671, 669 quater cpc, il sequestro dei beni della controparte sino alla concorrenza dell'importo di 2000.000 euro e, nel merito, che - premesso l'accertamento dell'inapplicabilità della norma di cui all'art. 7 ter D.Lgs 286/2005 al rapporto contrattuale *inter partes* e dunque il riconoscimento dell'esclusiva titolarità in capo alla stessa del credito discendente dai rapporti contrattuali tra le medesime intercorsi - fosse accertata l'illegittimità del comportamento contrattuale della parte convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) quantificato nella somma complessiva di 250.000 euro, con vittoria delle spese di lite.

Assumeva l'attrice infatti di svolgere attività di etichettatura, stoccaggio e imballaggio di prodotti e di avvalersi della società convenuta per il mero trasporto dei medesimi al cliente, dopo la predetta attività di imballaggio; che nell'ambito del presente rapporto contrattuale, in relazione al pagamento di alcune fatture non ancora saldate dall'attrice alla convenuta società di trasporto, quest'ultima si rivolgeva direttamente ai clienti destinatari delle merci per ottenere il pagamento del *quantum*, con grave danno patrimoniale e di immagine, oltre che per perdita di *chances* nella sfera giuridica dell'attrice in quanto le società committenti, a seguito della condotta della convenuta, interrompevano ogni tipo di rapporto contrattuale con l'attrice.

La convenuta si costituiva chiedendo che fosse rigettata la domanda e che l'attrice fosse condannata al pagamento delle somme dovute in relazione ai servizi resi, in particolare ai plurimi trasporti correttamente eseguiti, prestazioni peraltro mai contestate dalla controparte, proponeva pertanto azione riconvenzionale per il pagamento della somma di 39.894,00 euro, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e con vittoria delle spese di lite.

Assumeva infatti che a fronte del rapporto di sub trasporto instaurato tra le parti, in relazione al quale essa, su incarico dell'attrice, aveva eseguito plurimi trasporti, documentalmente provati e peraltro non contestati dalla controparte, a fronte del mancato pagamento del prezzo convenuto, in applicazione della norma di cui all'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005, aveva legittimamente richiesto in via stragiudiziale il pagamento delle somme non saldate dall'attrice direttamente ai committenti, cui aveva consegnato le merci.

L'istanza di sequestro cautelare veniva rigettata, nel merito, sulle allegazioni delle parti e sui documenti prodotti la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies cpc.

Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione promossa in giudizio dalla società E... è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc, onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: *"In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per... l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento....Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per*



mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento...." (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1.12.2003 n. 18315; Cass. civ. 5.10.1999 n. 11629).

Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della *relevatio ab onere probandi* per la controparte, infatti la norma sancisce espressamente che il Giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multiis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).

Nel caso di specie, dunque sull'attrice grava l'onere di provare il titolo e, trattandosi di azione volta all'ottenimento del risarcimento del danno, anche l'onere di provare il danno, nella sua sussistenza ed entità, e la riconducibilità eziologica del medesimo alla condotta illecita-inadempiente della convenuta.

Ebbene, nel caso di specie dagli scarni documenti prodotti nell'interesse dell'attrice non appare del tutto chiaro il tipo giuridico posto in essere dalle parti, effettivamente dalla visura la società attrice si evince che essa ha quale oggetto sociale "il confezionamento, l'imballaggio, l'assemblaggio, l'immagazzinaggio, il deposito e la spedizione per conto di terzi, con mezzi di terzi e con mezzi propri" ma dagli elementi portati in causa dalla stessa non si evince chiaramente quale tipo di negozio avessero le parti convenuto nel caso di specie, ciò che è pacifico è che la società attrice riceveva il pagamento per i servizi di trasporto direttamente dai committenti e, a seguito di tanto, pagava il trasportatore.

Secondo l'impostazione dell'attrice avendo le parti stipulato un contratto di spedizione, la convenuta non avrebbe potuto agire con azione diretta ai sensi della norma di cui al citato art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 rivolgendosi per il pagamento direttamente alle parti committenti.

Ora, da un lato, deve dirsi che l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dato la prova univoca in giudizio del rapporto contrattuale posto in essere con la convenuta.

Il contratto di spedizione ai sensi dell'art. 1737 c.c. è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie e, ai sensi dell'art. 1741 c.c., allorché assuma anche la veste di vettore, ha gli obblighi e i diritti del vettore, dunque gli spetta anche il diritto di ottenere il compenso per il trasporto. E poiché nel caso di specie, avuto riguardo al concreto assetto di interessi posto in essere tra le parti, e alla pacifica circostanza che la società attrice venisse direttamente pagata dalle società committenti, sembrerebbe che il tipo giuridico convenuto nella specie sia un subtrasporto, deve anche concludersi che la convenuta avesse dunque titolo per rivolgersi, come effettivamente ebbe a rivolgersi, tra l'altro solo in via stragiudiziale, alle committenti per il pagamento delle prestazioni correttamente rese e non pagate dall'attrice.

Ma anche a volere ritenere che effettivamente le parti abbiano posto in essere un contratto di spedizione e non di subtrasporto, e dunque che la convenuta non avesse titolo per rivolgersi alle committenti per il pagamento di somme dovute dall'attrice con l'azione diretta di cui alla norma sopra richiamata, quest'ultima non ha dato prova in giudizio né dell'eventuale danno subito (nella sua sussistenza ed entità) né del nesso causale con il dedotto inadempimento.

L'attrice è infatti venuta meno del tutto all'onere, prima assertivo poi probatorio, sulla stessa gravante ai sensi delle sopra richiamate norme di cui agli artt. 1218, 2697 c.c., di provare e finanche di allegare quale sia stato il danno subito e che proprio la condotta imputata alla parte convenuta (il mero invio di diffide ad adempiere alle società committenti) e non altri eventi accidentali e concomitanti



abbia impedito il rinnovo dei contratti con le società committenti.

A ben vedere nel caso di specie difetta comunque in radice il comportamento illecito, *contra ius*, imputabile alla convenuta giacchè non può ritenersi che il mero esercizio in via stragiudiziale di un supposto diritto, possa di per sé qualificarsi quale fatto illecito, foriero di danno ingiusto nella sfera giuridica di un soggetto, ciò lederebbe il principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost.

Pertanto la domanda dev'essere integralmente rigettata.

Al contrario, le prestazioni eseguite correttamente dalla convenuta, non contestate in giudizio dall'attrice, con gli effetti processuali di cui all'art. 115 cpc, comportano l'accoglimento della domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta in ordine al pagamento del corrispettivo da parte dell'attrice. Pertanto l'attrice dev'essere condannata al pagamento nei confronti della convenuta della somma di 39.894,00 euro, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs 231/2002, come richiesto, dalle singole scadenze al saldo effettivo e inoltre al pagamento delle spese di giudizio, come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 cpc, proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda;

accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta;

condanna l'attrice a corrispondere alla convenuta la somma di 39.894,00 euro, oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo;

condanna l'attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese di giudizio che liquida in 8.030 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 3 novembre 2016

Il Giudice
dott. Caterina Centola

